



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: VIA MAZZINI ORDINANZA DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE.

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici

VISTA la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale Sede agli atti in data 26.09.2019, con la quale si chiede l'emanazione di ordinanza di modifica alla circolazione stradale lungo via Mazzini per poter effettuare dei lavori di ripristino pavimentazione stradale;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale come da richiesta agli atti per consentire i lavori in oggetto indicati;

SENTITO il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno e dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 285/1992 ed il D.P.R. 495/1992 (regolamento d'esecuzione);

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.

ORDINA

1) Dalle ore 08.00 del giorno 30.09.2019 e fino alle ore 08.00 del giorno 04.10.2019 in via Mazzini al fine di consentire i lavori in oggetto indicati è vietata la circolazione veicolare. I frontisti di via Mazzini sono autorizzati a circolare in deroga al presente divieto con obbligo di svolta su via Marconi, per i soli frontisti del tratto di via compreso tra via Marconi e via Mazzini è consentito il transito in ambo i sensi in deroga al senso unico vigente;

AUTORIZZA

1) Il giorno 01.10.2019 dalle ore 07.30 alle ore 14.00 i frontisti di via Galliano e i fornitori diretti a Villa Serena a circolare ambo i sensi in deroga al divieto esistente;

2) I frontisti di via Mazzini al transito in ZTL dalle ore 08.00 del giorno 30.09.2019 e fino alle ore 08.00 del giorno 04.10.2019;

3) Il giorno 01.10.2019 dalle ore 07.30 alle ore 14.00 i frontisti di via Manin al transito in ZTL;

4) L'ufficio tecnico è responsabile della posa di idonea segnaletica stradale di divieto e di obbligo sentito il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno e secondo quanto previsto dal codice della strada;

5) Agli organi di Polizia indicati all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza;

6) I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.lgs 285/1992;

7) Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 285/92, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dirigente

Pratica n.° OPM-294-2019